

§ 629. - Circ. 8 settembre 1987 n. 221. Istruzioni per il decentramento alle S.A.P. degli adempimenti relativi alla liquidazione delle pensioni marittime.

PARTE PRIMA

Prestazioni spettanti ai lavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara.

1. 1. - Premessa.

Per consentire l'applicazione delle disposizioni impartite dal consiglio di amministrazione con la delibera n. 89 del 1986 (1) avente per oggetto la procedura di liquidazione delle pensioni in via provvisoria, questa direzione generale è pervenuta alla determinazione di anticipare il compimento del programma di decentramento della liquidazione e della gestione delle pensioni marittime, programma che - come è noto - avrebbe dovuto essere concluso allo scadere del periodo transitorio quinquennale stabilito dall'art. 58 della legge 26 luglio 1984 n. 413 (31 agosto 1989).

A tal fine è stato approntato un progetto operativo che si articola nelle seguenti fasi di lavoro:

- a far tempo dal 1 luglio 1987 tutte le domande di pensione dovranno pervenire alle S.A.P., che ne cureranno la conseguente istruttoria;

- le S.A.P. dovranno evidenziare le predette domande, con un numero distintivo, al quale occorrerà fare sempre riferimento, sia ai fini identificativi della sede di competenza sia per la individuazione della posizione assicurativa;

- le S.A.P., oltre ai servizi a terra dovranno acquisire dai documenti matricolari e dagli archivi centralizzati delle posizioni assicurative, con procedura fax-simile, (n.a.v. estera, cemm, g.s. ecc.) i periodi di navigazione, attribuendo ad essi codici provvisori, ai fini dell'accertamento del diritto e della misura della pensione; ovviamente i periodi dovranno essere immessi nella procedura di calcolo dei servizi utili, comprensivi dei prolungamenti e della determinazione della retribuzione pensionabile;

- le S.A.P. dovranno procedere alla liquidazione di una prestazione in forma provvisoria, tenendo conto, ai fini dell'accertamento del diritto a pensione, sia delle disposizioni di cui alla citata legge n. 413 del 1984 (2), sia della precedente normativa marittima vigente nel periodo transitorio citato, utilizzando i codici di tipo pensione, già immessi in procedura;

- le S.A.P. effettuata la liquidazione della pensione in via provvisoria provvederanno a trasmettere al direzione generale servizio previdenza marinara reparto 9 i documenti assicurativi marittimi acquisiti in atto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa marittima, in via definitiva;

- il servizio previdenza marinara, effettuati gli adempimenti di competenza, concederà il "nulla osta" con procedura t.p. alla utilizzazione della posizione assicurativa marittima definitiva per la rideeterminazione della pensione, la cui gestione rientrerà nella competenza delle S.A.P. stesse.

Per lo svolgimento degli adempimenti concernenti la costituzione della posizione assicurativa e per il calcolo della pensione, si forniscono le se-

guenti istruzioni e si richiamano i messaggi n. 1465 del 18 marzo 1985 n. 11991 e segg. del 15/16 luglio 1985 n. 16952 del 30 luglio 1985 n. 12049 del 12 ottobre 1985 n. 12727 del 15 ottobre 1985 n. 1250 e 1422 del 3 luglio 1986 e 19586 del 18 novembre 1986, con i quali sono stati forniti i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1984 n. 413, sul riordinamento del sistema pensionistico dei lavoratori marittimi.

1.2. - prestazioni riguardanti i lavoratori marittimi.

Competenza delle S.A.P. come sopraccennato, a far tempo dal 3 luglio 1987 le domande di prestazioni presentate dai lavoratori marittimi dovranno essere esaminate e definite dalle S.A.P. restano per ora affidati alla competenza di questa d.g. serv.pmt gli adempimenti concernenti la definizione delle domande presentate anteriormente alla predetta data, le domande di pensione ai superstiti di pensionati e la gestione delle pensioni di cat. Pm contraddistinti con numero di certificato fino a:

- n. 9149999 per le pensioni vm
- n. 9249999 per le pensioni im
- n. 9349999 per le pensioni fm
- n. 9449999 per le pensioni vsm
- n. 9549999 per le pensioni ism
- n. 9649999 per le pensioni fsm

1.3. - Prestazioni assicurative;

Le prestazioni non pensionistiche rientranti nell'ambito di competenza delle S.A.P. possono riguardare:

- la prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria;
- il ricongiungimento dei periodi di assicurazione ai sensi della legge n. 29 del 1979 (3);
- il trasferimento dei contributi nelle gestioni enpals, inpdai, elettrici, ecc.;
- i riscatti di periodi riconoscibili nell'assicurazione generale obbligatoria (laurea, lavoro all'estero, ecc.);

Le domande riguardanti tali prestazioni assicurative devono essere esaminate e definite dalle S.A.P. con la costituzione della posizione assicurativa marittima sulla base dei dati rilevati dai documenti matricolari marittimi secondo le istruzioni impartite con messaggio n. 11991 e segg. del 15/16 luglio 1985, tuttavia fino a quando non verrà demandata alla esclusiva competenza delle S.A.P. la costituzione, in via definitiva, di tali posizioni assicurative, le S.A.P. stesse potranno - se lo ritengono necessario - inviare i documenti matricolari a questa direzione generale, servizio pmt; rep. 9, con le modalità di seguite descritte, per la costituzione della posizione assicurativa in questione. è appena il caso di precisare che la posizione assicurativa che dà luogo a prestazioni non pensionistiche non deve essere elaborata ai fini dell'attribuzione del prolungamento di cui agli artt. 24 e 25 della l. 413/84.

1.4. - Prestazioni pensionistiche;

Le prestazioni pensionistiche spettanti ai lavoratori marittimi sono quelle comuni dall'assicurazione generale obbligatoria, e quelle specifiche previste dalla legge n. 413/84 (pensioni nuove norme) e - per il periodo transitorio di cui sopra è cenno - quelle stabilite dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge di riforma (pensioni vecchie norme).

In particolare le S.A.P. devono distinguere:

a) domande dirette ad ottenere la concessione di una pensione in regime A.G.O. con la valutazione dei periodi di assicurazione marittima (cosiddetto trasferimenti di contributi ex art. 52) di per sè non sufficienti ai fini della liquidazione di una pensione in regime di previdenza marinara secondo le vecchie norme o ad una pensione specifica secondo le nuove norme;

b) domande dirette ad ottenere una pensione nell'A.G.O. con il computo - oltre che dei periodi di assicurazione per il lavoro a terra - anche dei periodi di assicurazione marittima, di per sè sufficienti alla concessione di una pensione secondo le vecchie norme.

Tale ipotesi prevede la duplice liquidazione della pensione, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 413/84, per l'attribuzione del trattamento più favorevole:

c) domande dirette ad ottenere una prestazione specifica ai sensi degli artt. 31, 33 e 34 della legge n. 413/84 (pensione anticipata di vecchiaia, pensione ordinaria per inabilità alla navigazione, pensione privilegiata per inabilità alla navigazione) con la sola valutazione dei periodi di assicurazione marittima;

d) domande dirette ad ottenere, nel periodo transitorio di cui all'art. 58 della legge n. 413 del 1984, una pensione secondo le vecchie norme per la mancanza del diritto a pensione a carico dell'A.G.O. e del diritto ad una pensione specifica secondo le nuove norme.

4.1. - Diversità degli elementi costitutivi delle pensioni secondo le nuove e secondo le vecchie norme.

Prima di passare all'esposizione dettagliata delle singole fattispecie pensionistiche, è utile porre in evidenza le differenze che sussistono tra la nuova normativa e la vecchia normativa non soltanto per quanto attiene ai tipi di pensione previsti, ma anche per quel che concerne gli elementi costitutivi del diritto e le modalità di calcolo delle pensioni stesse.

a) i periodi assicurativi con le nuove norme vengono determinate in settimane, mentre, con le vecchie norme vengono computate in anni e mesi, con arrotondamento all'anno della frazione, pari o superiore a 6 mesi;

b) i requisiti minimi per diritto a pensione differiscono sostanzialmente come si può rilevare dai paragrafi che seguono;

c) i periodi di assicurazione - come sarà messo successivamente in evidenza - vengono presa in considerazione in modo o in misura diversa a seconda che debbano essere valutati con le vecchie o con le nuove norme;

d) la misura delle pensioni, con le nuove norme viene determinata sulla base di un massimo di 2080 settimane (40 anni), mentre con le vecchie norme viene determinata sulla base di un massimo di 30 anni di servizi utili (29 anni e 6 mesi per effetto dell'arrotondamento);

e) la retribuzione pensionabile con le nuove norme viene calcolata secondo i criteri vigenti nell'A.G.O., mentre con le vecchie norme viene calcolata assumendo 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi 10 anni di assicurazione e al genere della nave e della navigazione;

f) i servizi militari non coperti da effettiva contribu-

zione sono esclusi, secondo le vecchie norme, dal calcolo della retribuzione pensionabile.

1.4.2. - Definizione delle domande di pensione in regime A.G.O.. di cui alla lettera a) del paragrafo 1 - 4.

È opportuno permettere che la pensione di cui alla lettera a) deve essere attribuita - durante la degenza del periodo transitorio - soltanto in mancanza del diritto a pensione marittima secondo le vecchie norme. Ciò in quanto la scelta del trattamento più favorevole non è rimessa alla volontà dell'assicurato, ma deve essere operata di ufficio.

Quando la S.A.P. accerta che il richiedente può far valere periodi di navigazione, che, peraltro, non sono sufficienti per l'attribuzione di una pensione in regime di previdenza marinara secondo le vecchie norme, deve provvedere a rilevare dai documenti matricolari i dati assicurativi marittimi secondo le istruzioni che saranno appresso fornite, per la costituzione della posizione assicurativa unificata ai fini della concessione della pensione in regime di assicurazione generale obbligatoria.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei benefici di cui agli artt. 23, 24, 25 e 26 della legge n. 413/84, si rinvia alle istruzioni impartite con messaggio n.11991 e seguenti del 15/16 luglio 1985.

Analogamente a quanto previsto per la definizione delle domande di prestazioni assicurative, le S.A.P. potranno - nei casi in cui la complessità dei dati trascritti sui documenti matricolari lo richieda - inviare i documenti matricolare in questione a questa direzione generale - servizio pmt - rep. 9, con le modalità in seguito descritte, per la costituzione della posizione assicurativa marittima, resta inteso che l'invio dei documenti deve essere in ogni caso preceduto dalla liquidazione della pensione in forma provvisoria.

Per opportuna informazione e allo scopo di agevolare la codificazione dei periodi di navigazione, secondo le istruzioni che seguiranno, si fa presente che non assume rilevanza l'esatta attribuzione del codice identificativo nei casi in cui - come appare evidente dall'esame della posizione assicurativa unificata - il periodo di navigazione e gli eventuali relativi periodi di prolungamento non entrino nel computo della retribuzione pensionabile.

1.4.3 - Definizione della domanda di pensione in regime A.G.O.. di cui alla lettera b) del paragrafo 1.4. Si premette che le fattispecie contemplate nella lettera b) sono soggette alla doppia liquidazione nel quinquennio di validità delle norme transitorie, tenendo conto non già della data di presentazione della domanda di pensione ma della decorrenza della prestazione stessa.

Pertanto, durante la vigenza delle norme transitorie le S.A.P. debbono effettuare il duplice accertamento dei requisiti assicurativi: in settimane relative a contributi marittimi e non marittimi per la verifica del diritto a pensione secondo le nuove norme, in anni e mesi di servizi utili relativi alla sola attività marittima, per la verifica del diritto a pensione secondo le vecchie norme di previdenza marinara.

Dopo la concessione della pensione provvisoria le S.A.P. devono inviare i documenti matricolari a questa direzione generale - servizio pmt, rep. 9 per la costituzione - in via definitiva - della posizione

assicurativa marittima.

1.4.4 - Definizione delle domande di pensione di cui alla lettera *c*) del paragrafo 1.4.

Com'è noto il diritto a pensione ai sensi degli artt. 31, 33 e 34 della legge n. 413/84 deve essere accertato tenendo conto soltanto dei periodi di attività marittimi. tuttavia, anche in tali casi, durante la vigenza delle norme transitorie, le S.A.P. devono effettuare il duplice accertamento dei requisiti assicurativi: in settimane, per la verifica del diritto secondo le nuove norme; in anni e mesi di servizi utili per la verifica del diritto secondo le vecchie norme.

Le S.A.P. devono tener presente che può verificarsi - per effetto della diversa valutazione dei periodi di assicurazione marittima - il conseguimento del diritto a pensione secondo le nuove norme e non anche in base alle vecchie norme.

Ovviamente, in tale caso non si fa luogo al confronto di cui all'art. 58 della legge citata. Dopo la concessione della pensione provvisoria, le S.A.P. devono inviare i documenti matricolari a questa d.g. - servizio pmt, rep. 9 per la costituzione - in via definitiva - della posizione assicurativa marittima.

1.4.5. - Definizione delle domande di pensione secondo le vecchie norme di cui alla lett *d*) del paragrafo 1.4.

Durante la vigenza delle norme transitorie i marittimi che possono far valere almeno 19 anni e 6 mesi di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radio telegrafica di bordo, possono ottenere, in base alle vecchie norme, la pensione anticipata di vecchiaia a 50 anni di età. inoltre, sempre nel periodo transitorio, i marittimi possono chiedere la pensione di anzianità secondo le vecchie norme, pur non raggiungendo 1820 settimane di contribuzione, con 29 anni e 6 mesi di servizi utili ovvero con 25 anni di navigazione effettiva. (per l'esclusione dei periodi figurativi valgono le disposizioni vigenti nell'A.G.O.).

Per i casi sopra specificati, la verifica del diritto a pensione deve essere effettuata in anni e mesi di servizi utili relativi alla sola attività marittima, anche nei casi di specie, dopo la concessione della pensione provvisoria, le S.A.P. devono inviare i documenti matricolari a questa d.g. - serv.pmt, rep. 9, per la costituzione - in via definitiva - della posizione assicurativa marittima.

PARTE SECONDA

Accertamento del diritto a pensione dei lavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara.

2.1. Requisiti assicurativi per il diritto a pensione.

Per consentire alle S.A.P. di istruire le domande di pensione si riassumono le fattispecie pensionistiche previste e si forniscono le necessarie disposizioni, si fa comunque presente che tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alle pensioni dei lavoratori già iscritti alla gestione marittimi (n.ri certificato contraddistinti dalle prime due cifre 91, 92 e 93). Per quanto riguarda le pensioni dei lavoratori marittimi già iscritti alla gestione speciali saranno fornite istruzioni con separati messaggi. Per l'accertamento del diritto a pensioni e la conseguente effettuazione della riliquidazione ai sensi della legge n. 413/84, nonché per la verifica dell'applicabilità

della procedura del mod. c.i.50p, si richiamano le fattispecie elencati nel prospetto per la attribuzione dei codici di diritto a pensione inviato con lettera n. 139/varie del 13 gennaio 1987.

2.1.1 - Pensione di vecchiaia, spetta al compimento del 60 anno di età:

- secondo le nuove norme, 780 contributi settimanali costituiti da periodi di assicurazione marittima e da periodi di assicurazione non marittima;

- secondo le vecchie norme, 19 anni e sei mesi di servizio utile per la sola assicurazione marittima, di cui 1 anno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione (i periodi di assicurazione per lavoro non marittimo daranno luogo, ovviamente, alla concessione della quota di pensione esclusiva ai sensi dell'art. 20 della legge 658), tale prestazione che veniva determinata, in passato mediante, mod. c.i.50p, deve essere ora attribuita direttamente dalle sedi

- per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979 - con la procedura automatizzata di calcolo di mod. c.i.50p come previsto nel messaggio n.19586 del 18 novembre 1986 e nel messaggio n. 29083 del 13 febbraio 1987.

2.1.2 - Pensione anticipata di vecchiaia, spetta a 55 anni potendo far valere:

- secondo le nuove norme, 1040 contributi settimanali per sola assicurazione marittima di cui 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radio telegrafica di bordo;

- secondo le vecchie norme, 19 anni e sei mesi di servizi utili per la sola assicurazione marittima, di cui 9 anni e sei mesi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radio telegrafica di bordo.

Gli eventuali periodi di contribuzione per attività non marittima potranno dar luogo alla liquidazione della pensione a carico dell'A.G.O. - al verificarsi di requisiti previsti dalle norme- comuni previa revoca della pensione marittima secondo le istruzioni fornite con messaggio n. 01250 del 3 luglio 1986, compendiate nel citato prospetto per l'attribuzione dei codici.

2.1.3 - Pensione anticipata di vecchiaia a 50 anni:

- secondo le nuove norme, non è prevista;

- secondo le vecchie norme spetta potendo far valere 19 anni e sei mesi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radio telegrafica di bordo.

2.1.4 - Pensione di anzianità, spetta a qualsiasi età potendo far valere:

- secondo le nuove norme, 1820 contributi settimanali costituite da periodi di assicurazione marittima e di assicurazione non marittima, con le esclusioni previste dalla disciplina vigente nell'A.G.O.;

- secondo le vecchie norme, 29 anni e sei mesi di servizi utili per la sola assicurazione marittima (con le esclusioni previste dalla disciplina vigente nell'A.G.O.), ovvero, 25 anni di contribuzione per effettiva navigazione.

È frequente il caso di marittimi che conseguono il diritto alla pensione di anzianità con le vecchie norme e non anche con le nuove norme. In tale ipotesi, secondo quanto è stato esposto nel prospetto già citato, la riliquidazione secondo la legge n. 413/84 potrà effettuarsi qualora il diritto a pensione secondo le norme A.G.O. (raggiungimento di 1820 contributi settimanali o del requisito d'età) si perfe-

zioni anteriormente all'1 settembre 1989; quando il diritto a pensione secondo le norme comuni si raggiunga dopo il 31 agosto 1989 gli eventuali contributi per lavoro non marittimo potranno dar luogo alla concessione della quota esclusiva con la procedura del mod. c.i.50p.

2.1.5 - Pensione ordinaria di inabilità, spetta ai marittimi giudicati permanentemente inabili alla navigazione che non abbiano ottenuto una prestazione ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222 (4), potendo far valere:

- secondo le nuove norme 520 settimane per la sola assicurazione marittima, di cui 52 settimane nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione;
- secondo le vecchie norme, 19 anni e sei mesi di servizi utili per sola assicurazione marittima, ovvero 9 anni e sei mesi di servizi utili per sola assicurazione marittima, di cui 1 anno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda.

2.1.6 - Pensione privilegiata di inabilità, spetta ai marittimi la cui inabilità permanente alla navigazione è dipendente da causa di servizio, che non abbiano ottenuto una prestazione ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222, indipendentemente dalla durata del rapporto assicurativo marittimo sia secondo le nuove norme, sia secondo le vecchie norme.

2.1.7 - Pensione ai superstiti, spetta agli aventi diritto, previsti dalle norme dell'A.G.O., in seguito a decesso del pensionato ovvero in seguito a decesso dell'assicurato che alla data della morte poteva far valere:

- secondo le nuove norme, i requisiti minimi previsti per una pensione diretta, valutando i periodi di assicurazione marittima e di assicurazione non marittima ovvero quando il decesso è avvenuto per causa di servizio di navigazione;
- secondo le vecchie norme, 19 anni e sei mesi di servizi utili per sola attività marittima ovvero 9 anni e sei mesi di servizi utili di cui un anno nel decennio anteriore alla data del decesso, ovvero quando il decesso è avvenuto per causa di servizio di navigazione.

Come è stato precisato nel prospetto per l'attribuzione dei codici la domanda di pensione di reversibilità di una pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1 settembre 1989 comporta in ogni caso la concessione della quota esclusiva con la procedura del mod. c.i.50p. inoltre la pensione di reversibilità derivante da diretta successiva al 31 dicembre 1979, è soggetta alla riliquidazione ai sensi della l.413/84, ad eccezione del caso in cui il decesso è avvenuto dopo il 31 agosto 1989 e la pensione diretta (liquidata soltanto secondo le vecchie norme) non poteva essere riliquidata ai sensi dell'1.413/84 (c.f.r. n. 29 del prospetto).

2.2 - accertamento dell'inabilità alla navigazione.

Lo stato di inabilità alla navigazione si accetta a norma dell'art. 32 della legge n. 413 del 1984 con procedimenti diversi, a seconda che si tratti di marittimi iscritti nelle matricole di 1^a e 2^a categoria, di piloti, di personale delle ferrovie dello stato e di marittimi non iscritti nelle matricole di 1^a e 2^a categoria.

2.2.1 - Accertamento della inabilità alla navigazione dei marittimi di 1^a e 2^a categoria.

Lo stato di inabilità permanente alla navigazione viene accertato in prima istanza dalla commissione

medica di 1° grado presso la capitaneria di porto di iscrizione del marittimo e, in fase di ricorso, dalla commissione centrale medica presso il ministero della marina mercantile, l'accertamento di cui trattasi può essere promosso autonomamente dalle capitanerie di porto, in seguito a visite di controllo sulla idoneità alla navigazione dei marittimi, ovvero a seguito di richiesta avanzata dall'Istituto, in conseguenza della presentazione del certificato medico di parte a corredo della domanda di pensione di inabilità, le S.A.P. debbono svolgere i seguenti adempimenti istruttori:

a) nei casi in cui il marittimo presenti domanda di pensione di inabilità alla navigazione le S.A.P.:

- devono trasmettere il certificato medico di parte alla capitaneria di porto di iscrizione del marittimo stesso (tale ufficio è rilevabile dall'estratto di matricola mercantile);
- devono invitare la capitaneria di porto competente a far sottoporre il marittimo alla visita medica della commissione medica permanente di 1° grado, al fine di accettare se il marittimo stesso possa ritenersi permanentemente inabile alla navigazione precisando, nell'affermativa, la data di decorrenza dello stato di inabilità, qualora tale data non coincida con quella di presentazione della domanda di pensione;
- devono inviare copia della documentazione sanitaria al medico della sede o di altra s.a.p. competente, per territorio, a rappresentare l'Istituto nella predetta commissione di 1° grado.

L'allegato 1 al presente messaggio riporta in facsimile il testo della lettera che deve essere inviata alle capitanerie di porto e al medico dell'Istituto membro della predetta commissione medica.

b) Le S.A.P. ricevuto il verbale della commissione medico permanente di 1° grado;

- qualora la commissione medica abbia espresso il giudizio di idoneità alla navigazione ovvero il giudizio di temporanea inabilità, respingono la domanda di pensione per non riconosciuta inabilità permanente;
- qualora la commissione medica abbia espresso il giudizio di inabilità permanente, sottopongono immediatamente il verbale all'esame del medico di sede perché esprima un parere circa la conferma del giudizio di inabilità permanente o la proposta motivata di ricorso alla commissione centrale medica;
- nel caso di parere positivo da parte del medico di sede procedono al successivo esame della domanda di pensione;
- nel caso di proposta di ricorso, inoltrano presso il ministero della marina mercantile il ricorso alla commissione centrale medica con raccomandata entro 30 gg. dalla data di ricezione del verbale di 1° grado (gli allegati 2 e 3 riproducono in fac-simile la lettera diretta al ministero e il ricorso diretto alla commissione centrale medica);
- inviano copia del verbale della commissione medica di 1° grado e del ricorso a questa direzione generale - ruolo professionale ramo sanitario - per opportuna conoscenza del medico dell'Istituto membro della commissione centrale;
- archiviano temporaneamente il fascicolo di pensione in attesa delle determinazioni della commissione centrale medica.

c) il giudizio definitivo della commissione centrale può dar luogo alla reiezione o all'accoglimento della

domanda di pensione a seconda che sia positivo o negativo. qualora la commissione centrale abbia respinto il ricorso dell'Istituto per irricevibilità, perché presentato oltre il termine di trenta giorni, le S.A.P. provvedono a definire positivamente con riserva la domanda di pensione (in quanto il giudizio della commissione centrale è definitivo) e, al tempo stesso, chiedono il parere del medico di sede onde esaminare l'opportunità o meno di trasmettere la documentazione - con circostanziata relazione sanitaria - all'ufficio legale per la proposizione del ricorso davanti al TAR entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento della commissione centrale.

d) Nei casi in cui perviene il verbale senza la domanda di pensione, le S.A.P. dovranno ugualmente svolgere gli adempimenti descritti in ordine alla verifica dell'inabilità alla navigazione, ovviamente la pensione potrà essere concessa soltanto dopo che l'interessato avrà presentato la relativa domanda.

2.2.2. Accertamento della inabilità alla navigazione dei dipendenti in ruolo organico delle ferrovie dello stato.

Diversamente da quanto previsto per la generalità dei marittimi, il personale navigante in ruolo organico appartenente all'azienda autonoma delle ff.ss., viene sottoposto all'accertamento della inidoneità fisica a cura degli organi sanitari della stessa azienda, le decisioni assunte da tali organi sono definitive e, pertanto, possono essere impugnate soltanto presso l'autorità giudiziaria secondo i criteri precedentemente esposti.

2.2.3. Accertamento dell'inabilità alla navigazione dei piloti dei porti.

Lo stato di inabilità permanente dei piloti dei porti all'esercizio della attività di pilotaggio viene accertato con visita medica della commissione prevista dall'art. 103 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Contro la decisione della commissione è ammesso il ricorso alla commissione di 2° grado istituita presso il ministero della marina mercantile ai sensi dell'art. 117 del regolamento stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del risultato della visita.

2.2.4. Accertamento dell'inabilità alla navigazione dei marittimi non iscritti nelle matricole di 1° e 2° categoria.

L'accertamento della inabilità permanente alla navigazione dei marittimi di cui trattasi (marittimi di 3° categoria, volontari del cemm, persone imbarcate su navi estere non iscritte nelle matricole nazionali, ecc.) viene svolto direttamente dalle S.A.P., su parere del medico della sede, tenendo conto delle tabelle di infermità allegate al r.D.Lgs. 14 dicembre 1933 n.1773, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 244.

2.3. Accertamento della causa di servizio.

La domanda di pensione diretta per causa di servizio presuppone, in ogni caso, che il marittimo sia stato riconosciuto permanentemente inabile alla navigazione, nei modi previsti al paragrafo 2.2. tuttavia, le indagini in ordine al nesso di causalità tra la inabilità e il servizio di navigazione restano affidate all'esclusiva competenza delle S.A.P. l'accertamento della causa di servizio deve essere svolto acquisendo il parere del medico di sede in ordine alla effettiva connessione tra evento invalidante e servizio di na-

vigazione, ai sensi dell'art. 34 L.413/84.

2.4. Decorrenza della pensione.

Con l'emanazione della legge n. 413/84, sono state estese alle pensioni marittime le norme dell'assicurazione generale obbligatoria riguardanti la decorrenza della pensione. Tuttavia occorre tener conto delle seguenti particolarità derivanti dalle norme specifiche dettate dalla legge n. 413/84 e dalla vecchia normativa da applicarsi nel quinquennio transitorio - per l'attribuzione del trattamento più favorevole ai sensi dell'art.58 della legge stessa.

2.4.1. Decorrenza delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni anticipate.

Con messaggi n.12049 del 12 ottobre 1985 e n.12727 del 15 ottobre 1985 sono stati forniti i criteri per l'attribuzione della pensione di vecchiaia. Pertanto la pensione di vecchiaia e - per identità di normativa - la pensione di vecchiaia anticipata decorrono:

- dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile se nella domanda di pensione non è espressamente richiesta la decorrenza dalla data della domanda e sempreché l'interessato non abbia svolto ulteriori periodi di navigazione - con contribuzione per attività marittima - dopo il compimento dell'età pensionabile;

- dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione, se nella domanda stessa è contenuta esplicita richiesta in tal senso;

- dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione se il marittimo ha continuato a navigare dopo il compimento dell'età pensionabile. Resta comunque inteso che, in tale ultima ipotesi, la pensione deve essere attribuita al compimento dell'età qualora l'interessato ne faccia esplicita richiesta all'atto della domanda di pensione o con ricorso.

2.4.2. Decorrenza della pensione di inabilità alla navigazione.

La decorrenza della pensione di inabilità alla navigazione viene fissata:

- a) al primo giorno del mese successivo a quello del verbale della commissione medica, se l'accertamento dell'inabilità permanente alla navigazione viene effettuato anteriormente alla data di presentazione della domanda di pensione;

- b) al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, quando l'accertamento dell'inabilità viene effettuato in seguito alla domanda di pensione e sempreché il conseguente verbale della commissione medica non stabilisca una decorrenza diversa;

- c) alla data di inabilità accertata nel verbale della commissione medica ove - a giudizio della commissione stessa - lo stato di inabilità alla navigazione del marittimo non sussista alla data di presentazione della domanda di pensione, ma intervenga in una data compresa tra quella della predetta domanda e quella della visita medica;

- d) nei casi in cui lo stato di inabilità permanente alla navigazione venga accertato dalla commissione centrale medica a seguito di ricorso del marittimo avverso il giudizio della commissione medica di 1° grado che lo riconosceva ancora idoneo alla navigazione ovvero temporaneamente inabile la decorren-

za viene fissata:

- al primo giorno del mese successivo alla data in cui la commissione centrale medica ha emesso la dichiarazione definitiva di inabilità permanente alla navigazione;
- ovvero, al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, nel caso in cui tale data sia anteriore alla pronuncia della commissione centrale medica;
- ovvero alla data stabilita dalla stessa commissione;
- e) al primo giorno del mese successivo a quello della data del verbale emesso dagli organi sanitari dell'azienda delle ff.ss. per il personale navigante dipendente da detta azienda.

2.4.3. Decorrenza della pensione diretta spettante ai piloti dei porti.

La decorrenza della pensione spettante ai piloti dei porti (vecchiaia, anzianità, invalidità) viene fissata al primo giorno del mese successivo a quello della emanazione del decreto di cancellazione dalla corporazione dei piloti di porto emesso dalla capitaneria competente.

PARTE TERZA

Costituzione della posizione assicurativa dei lavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara.

3.1. Modalità di costituzione della posizione assicurativa.

La posizione assicurativa dei lavoratori marittimi comprende sia periodi di assicurazione per attività marittima sia periodi di assicurazione per attività costituita durante la vita lavorativa, secondo le norme vigenti nell'A.G.O...

Invece, per i periodi di attività marittima non esiste un archivio delle singole posizioni assicurative, ma queste vengono desunte al momento della presentazione della domanda di prestazione, dai documenti matricolari inviati dagli interessati (estratto di matricola mercantile, libretto di navigazione, estratto di matricola militare) e dai documenti rilasciati, a richiesta dall'Istituto, dalle autorità marittime e dagli altri uffici competenti ovviamente, per i periodi di navigazione dal 1° gennaio 1980 in poi le S.A.P. sono in grado di costituire la posizione assicurativa secondo le norme dell'A.G.O., tuttavia, anche per tali periodi è necessario acquisire la documentazione matricolare di cui all'art. 37 della legge 413/84, sia per la definizione delle domande di pensione in regime transitorio, sia per l'accertamento dei requisiti alle prestazioni specifiche dei marittimi.

3.2. Periodi di assicurazione marittima.

3.2.1. I periodi di assicurazione marittima utili a pensione secondo le vecchie norme nella gestione marittimi sono:

- a) navigazione mercantile coperta di contribuzione nella gestione marittimi della soppressa cassa e ai sensi dell'art. 4 della legge n. 413/84;
- b) navigazione svolta su navi battenti bandiera estera e servizi di pilotaggio svolti in porti stranieri, coperti di contribuzione ai sensi degli artt. 47 e 52 della legge n. 413/84;
- c) servizio militare in tempo di pace e in tempo di guerra nei limiti di cui agli artt. 9, 10, 11 della legge n. 658/67;

d) raddoppio della navigazione militare e mercantile effettuata durante il periodo bellico dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

e) raddoppio del servizio di navigazione effettuato su navi adibite al dragaggio mine dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957;

f) periodi di internamento e di prigionia indennizzati ai sensi della legge del 7 aprile 1941 n. 266, concernente il trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'a.o. in conseguenza della guerra;

g) periodi di iscrizione alla gestione marittimi del personale volontario appartenente al corpo equipaggi militari marittimi (c.e.m.n.);

h) periodi di navigazione a licenza svolti anteriormente al 1 aprile 1973, su rimorchiatori galleggianti natanti adibiti al bunkeraggio e pilotine con iscrizione alla gestione marittimi;

i) periodi di navigazione a licenza svolti anteriormente al 1 aprile 1973, riscattati ai sensi dell'art.8 della legge 22 febbraio 1973 n. 27 (5);

l) servizi di pilotaggio marittimo svolti dal personale riunito in corporazione presso i porti italiani ovvero dal personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell'art. 96 del codice della navigazione;

m) periodi di imbarco su navi e galleggianti dello stato svolti da personale non iscritto nel ruolo organico;

n) periodi di iscrizione alla gestione speciale, trasferiti nelle gestioni marittimi ai sensi dell'art 26 della legge n. 27 del 1973;

o) periodi di navigazione svolta sotto bandiera jugoslava dal 1 maggio 1945 al 18 dicembre 1954 da persone di nazionalità italiana residenti nei territori ceduti allo stato italiano, esclusi coloro che si sono trasferiti per la prima volta in detti territori dopo il 30 aprile 1945;

p) servizi particolari (navigazione mari del nord, navigazione tedesca, riscatti, riconoscimento dei servizi prestati a terra, riconoscimento del lavoro meccanico), documentati da schede archiviate presso il servizio pmt;

q) periodi di malattia (nel massimo di 1 anno), di disoccupazione indennizzata, di assistenza tubercolare e di gravidanza e puerperio acquisiti dal 1° agosto 1952 in poi purché successivi a navigazione;

r) periodi convenzionali attribuiti sulle pensioni privilegiate in aggiunta ai periodi di assicurazione fino al raggiungimento di un massimo di 15 anni;

s) periodi convenzionali attribuiti fino ad un massimo di 5 anni per coloro che possono far valere almeno 25 anni di navigazione effettiva;

t) raddoppio degli anni interi di effettiva navigazione compiuti posteriormente alla data di acquisizione del diritto a pensione di vecchiaia e anticipata fino ad un massimo di 5.

Per l'esatta valutazione dei periodi di assicurazione sopraindicati, va tenuto presente che, ai fini della pensione marittima, si valutano per 3/5 della loro durata i seguenti servizi:

- sub lett. g, servizio a terra;
- sub lett. h, imbarchi su rimorchiatori e galleggianti operanti nei porti e nelle rade anteriormente al 1 settembre 1967;
- sub lett. l, servizio anteriore al 1 settembre 1967;

- sub lett. m, imbarchi su navi operanti nei porti e nelle rade;
- sub lett. n, limitatamente a servizi a terra;
- sub lett. p, limitatamente a riscatti e lavoro meccanico.

3.2.2. Periodi di assicurazione utile secondo le nuove norme.

I periodi di assicurazione marittima utili agli effetti della concessione delle prestazioni ai sensi della legge n. 413/84 sono gli stessi elencati nel paragrafo precedente con le seguenti particolarità aggiunte ed esclusioni:

- il servizio militare viene riconosciuto utile per la sua intera durata secondo le norme dell'A.G.O. senza le limitazioni di cui alla lettera *c*) del par.3.2.1.;

- il beneficio del raddoppio di cui alle lettere *d*) e *e*) del par.3.2.1. spetta soltanto ai lavoratori marittimi che abbiano un periodo di iscrizione nella gestione marittimi della soppressa cassa anteriormente al 1 settembre 1984;

- il periodo convenzionale di cui alla lettera *r*) del par.3.2.1. viene attribuito sulle pensioni privilegiate in aggiunta ai periodi di assicurazione fino al raggiungimento di 1040 settimane di assicurazione;
- sono considerati utili a pensione i periodi di prolungamento spettanti ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge n. 413/84;

- i periodi di assicurazione sono riconosciuti tutti per intero, senza la riduzione a 3/5 di cui al par. 3.2.1.;

- non sono riconosciuti utili a pensione secondo le nuove norme i periodi di navigazione nei mari del nord, i periodi convenzionali attribuiti per coloro che possono far valere 25 anni di navigazione effettiva, i raddoppi degli anni di navigazione svolta dopo il raggiungimento del diritto a pensione (v.lett.p, s, t del par.3.2.1.).

3.3. Periodi assicurativi per lavoro a terra utili a pensione.

I periodi di attività non marittima con assicurazione al fondo pensioni lavoratori dipendenti possono essere utilizzati, ai fini della concessione della pensione ai lavoratori marittimi, sia con la nuova che con la vecchia normativa. Secondo la nuova normativa, i periodi di assicurazione per lavoro non marittimo sono utili ai fini del diritto e ai fini della misura della pensione, quando la fattispecie pensionistica prevede anche il computo di contributi non marittimi per l'accertamento dei requisiti (2.1.).

Invece, secondo la vecchia normativa i periodi di assicurazione per lavoro non marittimo possono soltanto dar luogo, quando si verificano i requisiti per una prestazione nell'A.G.O., alla concessione di una quota di pensione esclusiva, ai sensi dell'art 20 della legge n. 658/1987, con la procedura del mod.c.i.50 p.

3.4. Documenti costitutivi della posizione assicurativa marittima.

3.4.1. Libretto di navigazione.

È il documento costitutivo della posizione assicurativa essendo un atto pubblico con efficacia probatoria fino a prova contraria, viene esibito in visione dal richiedente a norma dell'art. 37 della legge n. 413/84 e restituito all'interessato, dopo la costituzione definitiva della posizione assicurativa, tramite la capitaneria di porto che lo ha rilasciato il docu-

mento di cui trattasi contiene i dati relativi agli imbarchi e sbarchi debitamente attestati dalle autorità marittime o consolari dei porti in cui si è verificato il movimento di marineria, la funzione del libretto di navigazione scaturisce dalla sua natura di atto pubblico, agli effetti del riscontro dei dati trascritti sull'estratto di matricola mercantile.

3.4.2. Estratto di matricola mercantile.

È il documento rilasciato dalla capitaneria di porto di iscrizione del marittimo e da questo allegato alla domanda di prestazione sul quale sono riportati in dettaglio i periodi di navigazione svolti dall'interessato ed altre notizie concernenti la posizione assicurativa:

a) nel frontespizio sono indicati l'autorità marittima di iscrizione, le generalità dell'interessato, il numero di matricola, un riepilogo dei periodi di attività prestata (i dati del riepilogo non sono di per sé validi per la verifica del diritto, ma vanno sempre riscontrati con il dettaglio della navigazione), la segnalazione della posizione militare (non sostituisce il documento dell'autorità militare);

b) nella pagina interna è riportata la descrizione della navigazione con i dati riguardanti:

- tipo della nave (per la lettura delle sigle si rinvia all'allegato n. 4);

- denominazione della nave (il nome della nave iscritta nelle matricole delle navi maggiori è diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola dello stato; il nome delle navi minori è diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione);

- tonnellate di stazza lorda, Il dato identifica la tabella retributiva delle navi da traffico;

- potenza dell'apparato motore. il dato identifica la tabella retributiva dei natanti adibiti alla pesca;

- carte di bordo per le navi maggiori, il numero di ruolo, che contraddistingue le navi maggiori iscritte nelle matricole, è formato da un massimo di quattro cifre seguito dal numero di serie che va da 1 a 8 (eccezionalmente seguito da una lettera nei casi di serie 8); in taluni casi il numero di ruolo è sostituito dalla sigla pp o provv (indicanti "passivanti provvisorio" in attesa del rilascio del ruolo);

- carte di bordo per le navi minori, può essere indicato il numero della licenza (solitamente per i periodi di imbarco anteriori al 1976) composto da 3 o 4 cifre seguite dalla sigla indicante l'ufficio marittimo; ovvero il numero del ruolino di equipaggio composto da 5 cifre, da 1 lettera e dalla serie (i ruolini contraddistinti soltanto dal numero e dalla lettera, senza la serie si riferiscono ad imbarcazioni non soggette al regime marittimo); ovvero il numero dell'elenco di equipaggio per il diporto;

- servizio della nave, viene indicata in forma esplicita o in abbreviazione, l'attività cui il natante è adibito;

- qualifica rivestita a bordo. viene indicata, in forma esplicita la qualifica del marittimo durante il periodo di imbarco (eventuali modifiche di qualifica durante il periodo di navigazione vengono annotate a margine dell'estratto, ma più spesso debbono essere rilevate dal libretto di navigazione);

- movimenti di imbarco e sbarco in giorno, mese ed anno;

- durata della navigazione espressa in mesi e giorni (il dato deve essere verificato per il computo dei

servizi utili);

c) nell'ultima pagina vengono riportati in dettaglio i periodi di malattia o infortunio assistiti e indennizzati dalle casse marittime e i periodi di gravidanza e puerperio;

d) l'estratto di matricola mercantile va messo a confronto con il libretto di navigazione o con il foglio di ricognizione, al fine di identificare i periodi di navigazione coperti da assicurazione marittima. In particolare sono da considerarsi coperti di assicurazione in regime di previdenza marinara:

- i periodi di navigazione svolti su navi armate con ruolo di equipaggio;

- i periodi di navigazione svolti su navi a licenza dal 1 aprile 1973 in poi, ai sensi dell'art.8 della legge n. 27 del 1973, quando la copertura assicurativa è verificata attraverso il mod.ci123p (ved.3.4.6. seguente);

- i periodi di navigazione estera riscattata, quando la copertura assicurativa è verificata attraverso l'estratto del reparto 8 del servizio pmt;

- altri periodi (pilotaggio, riscatti, servizio cemm navigazione su navi e galleggianti dello stato, navigazione a licenza anteriore al 1 aprile 1973 ecc.), quando la copertura assicurativa è verificata attraverso l'estratto del reparto 7 del servizio pmt.

e) gli accertamenti istruttori relativi al libretto di navigazione e all'estratto mercantile possono riguardare i seguenti motivi:

- discordanza tra libretto di navigazione ed estratto mercantile: la circostanza va fatta presente alla capitaneria di porto di iscrizione inviando il libretto di navigazione o fotocopia di esso;

- periodi di navigazione non riportati in dettaglio: deve essere richiesto il dettaglio alla capitaneria di porto presso cui il marittimo risultava iscritto all'epoca della navigazione non dettagliata;

- verifica date di imbarco o di sbarco (imbarchi aperti): l'accertamento va effettuato presso la capitaneria di porto che ha rilasciato il ruolo di equipaggio;

- duplicazioni tra periodi di navigazione mercantile e tra navigazione mercantile e servizio militare: la circostanza va fatta presente alla capitaneria di porto di iscrizione, con richiesta di accertare il servizio da valutare ai fini della pensione;

- periodi di navigazione privi dei dati identificativi (numero di ruolo o ruolino di equipaggio, numero di licenza ecc): l'accertamento dei dati deve essere svolto presso la capitaneria di porto di iscrizione delle navi;

- verifica del tonnellaggio e della potenza motore della nave: l'accertamento deve essere svolto presso questa direzione generale - servizio pmt, rep. 9 per le navi armate di ruolo di equipaggio, presso l'ufficio marittimo d'iscrizione della nave per le navi minori munite di licenza;

- passaggi di qualifica: dal libretto di navigazione vanno rilevate le variazioni di qualifica del marittimo, al fine di scomporre il periodo di navigazione per la diversa valutazione derivante dalla modifica della qualifica di bordo;

- periodi di sospensione del contratto: dal libretto di navigazione vanno rilevati i periodi di interruzione del rapporto assicurativo, per sospensione del contratto di arruolamento a causa di scioperi o permessi.

3.4.3. Foglio di ricognizione, è il documento analogo al libretto, che viene rilasciato ai marittimi di terza categoria, anche tale documento viene esi-

bito in visione a corredo della domanda di pensione e, pertanto, va restituito, dopo la costituzione definitiva della posizione assicurativa, per il tramite della capitaneria di porto.

3.4.4. Estratto di matricola militare. è il documento che viene rilasciato dall'autorità militare competente (ministero difesa, capitaneria di porto, distretto militare) e viene prodotto dall'interessato a corredo della domanda di pensione, il documento riporta in dettaglio i servizi svolti dall'interessato, durante i periodi di leva e di richiamo alle armi, in navigazione e con destinazione a terra. presso l'autorità militare competente devono essere svolti gli accertamenti per completare e rettificare inesattezze riguardanti il documento militare già acquisito (dettaglio della navigazione, verifica della data di richiamo o di congedo, periodi di dragaggio mine ecc.).

3.4.5. Estratto di navigazione estera.

Il documento contiene il dettaglio dei periodi di navigazione svolta su navi battenti bandiera estera riscattata ai fini previdenziali marittimi, il documento deve essere richiesto a questa direzione generale servizio pmt - reparto 8 quando l'interessato ha dichiarato di poter far valere tali periodi di navigazione o quando i periodi stessi si desumono da annotazioni poste sull'estratto di matricola mercantile o sul libretto di navigazione, l'invio alle S.A.P. dell'estratto di cui trattasi verrà effettuato con sistema di riproduzione in fac-simile.

3.4.6. Mod. c.i. 123/p.

È il documento comprovante i periodi di navigazione a licenza coperti da contribuzione marittima (ved. all.6 bis), la S.A.P. quando verifica che sui documenti matricolari sono riportati periodi di navigazione a licenza svolti dal 1 aprile 1973 in poi, su navi di tonnellaggio superiore a 10 t.s.l. ovvero anche inferiore ma con apparato motore superiore a 25 cavalli asse o a 30 cavalli indicati, deve compilare il modello in questione con le indicazioni dei seguenti dati:

- dati anagrafici e matricolari del marittimo;

- ufficio marittimo e numero di iscrizione del natante;

- numero del ruolino relativo al natante (ove in luogo del ruolino sia stato indicato il numero della licenza, ovvero siano stati completamente omessi i dati riguardanti le carte di bordo è necessario preventivamente scrivere all'ufficio marittimo, presso cui è iscritto il natante, per l'acquisizione delle notizie relative al ruolino di equipaggio, facendo uso della lettera - tipo, di cui all'allegato n. 5);

- numero del codice INPS (se noto) e denominazione del natante;

- qualifica rivestita a bordo dall'iscritto;

- periodo di imbarco con l'indicazione della data iniziale e di quella finale.

Il modello in questione deve essere inviato con lettera di accompagnamento di cui all'allegato 6 al reparto contributi della sede (qualora i natanti muniti di licenza siano iscritti presso uffici marittimi dislocati nel territorio di competenza della sede stessa ovvero alla S.A.P. competente per territorio alla riscossione dei contributi. Gli uffici, cui è stato inviato il mod. c.i. 123/p dovranno provvedere agli adempimenti previsti al punto 11) della circolare n.130/0093/pm/71 del 27 febbraio 1978 (6).

Il computo della navigazione a licenza è subordinato alla ricezione del mod. c.i. 123/p, debitamente completato dall'ufficio contributivo competente, in quanto per l'accertamento del diritto alle prestazioni marittime è necessario verificare l'effettivo assoggettamento alla forma assicurativa per attività marittima.

3.4.7. Documenti concernenti particolari tipi di assicurazione.

I periodi di iscrizione alla gestione marittimi per attività di pilotaggio, per il servizio militare di volontariato cemm, per imbarco su natanti dello stato come personale civile non di ruolo, per imbarco su natanti a licenza coperti di assicurazione marittima (navigazione a licenza anteriore al 1 aprile 1973 su galleggianti e pilotine, navigazione su navi e imbarcazioni da diporto fino al 31 dicembre 1979), per la valutazione convenzionale "mari del nord", per i riscatti della navigazione a licenza svolta anteriormente al 1 lavoro meccanico ecc., vengono documentati da attestazioni da richiedere, di volta in volta, (quando la notizia si rileva dalla domanda di pensione o dai documenti matricolari) a questa direzione generale - servizio p.m.t. - rep.7. L'invio alle S.A.P. dei documenti di cui trattasi verrà effettuato con sistema di riproduzione in fac-simile.

3.4.8. Certificazione dei periodi di malattia e g.p. e dei periodi indennizzati per ds e tbc.

I periodi di assistenza per malattia e infortunio e di gravidanza e puerperio vengono documentati dall'estratto di matricola mercantile (ved.3.4.2. lett.c) ovvero dalla dichiarazione della cassa marittima competente ovvero in conformità alle circolari 1530 c e v 133 del 14 luglio 1973 (7) e n. 7047 c e v del 18 febbraio 1976 (8).

I periodi di disoccupazione e di assistenza tbc indennizzata vengono accertati d'ufficio mediante richiesta dei modd. 011 alle S.A.P. che hanno concesso la prestazione, (per i periodi indennizzati anteriormente al 1965 i documenti di cui trattasi possono essere stati archiviati presso questa direzione generale - servizio pmt - reparto ix).

3.4.9. Le S.A.P. devono curare l'acquisizione dei documenti assicurativi e la verifica della loro completezza, tenendo conto, tuttavia, dei seguenti accorgimenti in fase di costituzione provvisoria della posizione assicurativa:

- possono astenersi dal richiedere i documenti in possesso di questa direzione generale, quando non sono necessari per l'accertamento del diritto alla pensione provvisoria, in tali casi, le S.A.P. stesse, nel trasmettere i documenti al servizio pmt per la costituzione della posizione definitiva, dovranno segnalare i periodi particolari di assicurazione di cui l'interessato ha chiesto il riconoscimento;

- quando l'estratto non riporta indicati il tonnello della nave da traffico o la potenza motore della nave da pesca, possono attribuire, per il calcolo della pensione provvisoria, i codici minimi, a tale riguardo giova, anche, richiamare l'annotazione in 1.4.2.

PARTE QUARTA

Acquisizione della posizione assicurativa in procedura tp e liquidazione della pensione dei lavoratori

marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara.

4.1. Codifica e acquisizione in procedura tp dei periodi di assicurazione.

Come è noto, attualmente esistono due procedure automatizzate per la costituzione della posizione assicurativa per l'attività di navigazione:

- procedura funzionante presso questa direzione generale, che consente il calcolo dei servizi utili a pensione e la determinazione della retribuzione pensionabile secondo le vecchie norme;

- procedura decentrata presso le S.A.P. che, mediante rielaborazione della posizione precedente, con l'attribuzione dei prolungamenti e con l'inserimento dei periodi di assicurazione non marittima, consente di calcolare il numero dei contributi settimanali utili a pensione (per sola attività marittima, ovvero per attività marittima e non marittima, a seconda del tipo di pensione da liquidare) e di determinare la retribuzione pensionabile.

Con l'utilizzazione di tali procedure opportunamente integrate e poste a disposizione delle S.A.P., verrà realizzato il decentramento della liquidazione delle pensioni marittime.

Tuttavia, sarà temporaneamente mantenuta in essere presso questa direzione generale la procedura di costituzione della posizione assicurativa secondo le vecchie norme, per consentire l'intervento del servizio pmt per la costituzione della posizione assicurativa marittima in forma definitiva dopo che le S.A.P. : hanno liquidato la pensione provvisoria e hanno inviato al servizio stesso i documenti assicurativi descritti al paragrafo 3.4.

4.1.1. Codifica dell'estratto.

Le S.A.P. devono attribuire a ciascun periodo di navigazione un codice distintivo che, in riferimento al tipo di nave e di navigazione e alla qualifica del marittimo a bordo e tenuto conto delle date di imbarco e sbarco, consente di determinare l'ammontare del servizio utile e la retribuzione tabellare corrispondente.

Nel paragrafo 3.4.9. è stata evidenziata la possibilità di attribuire il codice minimo nei casi in cui siano stati omessi da parte della capitaneria di porto i dati riguardanti il tonnello e la potenza motore;

a) codici distintivi della navigazione.

I codici distintivi del periodo di navigazione sono costituiti da 4 caratteri, 2 letterali e 2 numerici.

I caratteri letterali indicano:

- il primo, il tipo di nave
- il secondo, il tonnello e la potenza motore o la destinazione della nave.

Per l'attribuzione di tali codici si rinvia all'allegato 4/1 già citato, sul quale sono riportati i codici da "a" ad "h" indicanti il tipo di nave, e, per ciascun tipo, una serie di lettere da "a" a "r", riguardante la navigazione nazionale, e una serie di lettere da "s" a "w", riguardante la navigazione estera, la navigazione su navi della f.f.s.s. e altri periodi di assicurazione non confutabili ai fini dell'A.G.O.. secondo la vecchia normativa.

I caratteri numerici contraddistinguono la qualifica del marittimo durante il periodo di navigazione, la tabella dell'allegato n. 4/2 riporta per ciascuna qualifica - in riferimento al tipo di nave - il codice corrispondente. Va tenuto presente che, per il personale

di macchina il codice di qualifica è aumentato di 50. Per le qualifiche non espressamente previste nella tabella, si rinvia alla circolare n. 130/0032/pm del 19 marzo 1977, all.4 (9), contenente l'elenco delle equiparazioni.

b) codici di pilotaggio

Ai periodi di servizi di pilotaggio devono essere attribuiti i codici riportati nella tabella dell'allegato n. 4/3. La prima lettera, "p", indica il servizio di pilotaggio, la seconda lettera, da "a" a "c", indica il gruppo, il codice numerico indica la classe del porto.

c) codici di periodi figurativi.

I periodi figurativi devono essere indicati con i codici riportati nella tabella dell'allegato n. 4/4. (quando i periodi figurativi non sono computabili come assicurazione marittima i codici figurativi vengono contrassegnati con la lettera x).

d) codici di tabella di retribuzione.

È stato accennato (1.4.1. e) che la retribuzione pensionabile secondo le vecchie norme viene determinata sulle retribuzioni tabellari vigenti alla data di decorrenza della pensione, nell'allegato n. 4/5 vengono riportati i codici g.m. dal 1 gennaio 1980 in poi. Il programma automatizzato applica la tabella gm in riferimento alla decorrenza della pensione.

Questa direzione generale provvederà in futuro ad aggiornare l'elenco dei codici g.m. ogni volta che le retribuzioni tabellari subiranno variazioni per effetto dell'adeguamento automatico.

4.1.2. Acquisizione in t.p. dei periodi di assicurazione.

Per costituire la posizione assicurativa marittima, da valere secondo le vecchie e secondo le nuove norme, devono essere acquisiti sia i periodi assicurativi marittimi, sia i periodi assicurativi non marittimi (posizione assicurativa unificata).

Le ragioni di tale procedimento sono state già illustrate nel messaggio n.1465 del 18 marzo 1985 e riguardano sia la necessità di attribuire al pensionato le prestazioni spettanti per contributi versati nell'A.G.O., sia la necessità di valutare tutti i periodi coperti di assicurazione agli effetti del calcolo dei prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 della L. 413/84, le istruzioni di natura tecnica per l'acquisizione dei dati saranno impartite quanto prima da questa direzione generale, serv. ead., nel frattempo si forniscono alcuni criteri di carattere generale, cui le S.A.P. devono attenersi:

a) i dati generali della posizione assicurativa che le S.A.P. devono in ogni caso indicare secondo le modalità e i criteri che verranno illustrati nelle istruzioni tecniche, sono:

- matricola distintiva (assegnata dalla procedura)
- cognome e nome dell'assicurato
- data di nascita
- sesso, M o F
- data della domanda di pensione
- data di decorrenza della pensione
- il tipo della pensione:
pensione di vecchiaia e pensione anticipata;
pensione di inabilità;
pensione indiretta;
pensione di anzianità;
pensione privilegiata di inabilità;
pensione privilegiata indiretta;
- codice di diritto a pensione (cfr messaggio n.1465

del 18 marzo 1985 e prospetto allegato alla lettera n.139/varie del 13 gennaio 1987);

- codice di tabella gm (assegnato dalla procedura);
b) i periodi di assicurazione marittima (tali periodi vengono ordinati in successione temporale direttamente dalla procedura) devono essere acquisiti con:

- data inizio del periodo, espressa in giorno, mese ed anno;
- data fine del periodo, espressa in giorno, mese ed anno;

- codice distintivo di assicurazione effettiva o di assicurazione figurativa;

- retribuzione effettiva del periodo, per i periodi di assicurazione effettiva dal 1 gennaio 1980 in poi (1 gennaio 1981 per i piloti, 1 ottobre 1984 per i pescatori).

c) i periodi di assicurazione non marittima da acquisire son tutti quelli che l'interessato può far valere nell'A.G.O., nelle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria e in altre forme assicurative, i criteri di rilevanza e di acquisizione di tali periodi sono stati enunciati nel citato messaggio n.1465 del 18 marzo 1985.

4.1.3. Elaborazione dei dati.

Le S.A.P. attraverso la procedura automatizzata opportunamente predisposta provvedono ad elaborare i dati acquisiti, allo scopo di determinare i dati di calcolo della pensione secondo le vecchie norme e secondo le nuove norme:

a) posizione assicurativa secondo le vecchie norme. La procedura fornisce i seguenti dati da utilizzare per il calcolo della pensione marittima secondo la vecchia normativa:

- il totale dei servizi utili, in anni e mesi;
- il totale della navigazione, in anni e mesi, svolti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica;
- il totale della navigazione effettiva;
- la retribuzione pensionabile tabellare calcolata sui periodi di assicurazione marittima.

Inoltre, in fase di liquidazione definitiva la procedura può fornire i seguenti dati del c.i.50 p (v. messaggi n.19586 del 18 novembre 1986 e n. 29083 del 13 febbraio 1987):

- il totale delle settimane di assicurazione A.G.O. per lavoro non marittimo con iscrizione al fpld;
- il totale delle settimane di assicurazione A.G.O. comprendente i periodi di assicurazione marittima (sono esclusi i prolungamenti, i raddoppi di guerra, la navigazione codificata con secondo codice letterale da "s" a "w") e i periodi di assicurazione non marittima con contribuzione al fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- la retribuzione pensionabile calcolata secondo la normativa A.G.O. sui periodi di assicurazione marittima e non marittima;

b) posizione assicurativa secondo le nuove norme.

La procedura fornisce:

- distintamente il totale delle settimane di assicurazione per lavoro marittimo e il totale delle settimane di assicurazione per lavoro non marittimo con iscrizione al fpld;
- il totale delle settimane di assicurazione utili per il diritto a pensione di anzianità;
- il totale delle settimane corrispondenti ai periodi di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica;

- la retribuzione pensionabile calcolata soltanto sui periodi di assicurazione marittima, quando è presente il codice di diritto a pensione che esclude la prestazione A.G.O.;

- la retribuzione pensionabile calcolata sui periodi di assicurazione marittima e non marittima, quando è presente un codice di diritto a pensione che include la prestazione A.G.O..

4.2. Liquidazione della pensione provvisoria.

4.2.1. Pensione provvisoria.

La concessione della pensione provvisoria costituisce un adempimento necessario che le S.A.P. devono effettuare secondo i principi contenuti nella delibera n. 89 del 1986 del consiglio di amministrazione, non appena verificato il diritto a pensione e dopo aver acquisito gli elementi sufficienti (servizi utili e retribuzione pensionabile) a costituire la pensione stessa. La pensione provvisoria può essere calcolata secondo una opportuna valutazione dei dati elaborati applicando la procedura di calcolo prevista dalle vecchie norme (in anni e mesi di servizi utili e con retribuzione pensionabile tabellare) ovvero la procedura di calcolo prevista dalle nuove norme (in settimane di assicurazione e con retribuzione pensionabile effettiva) tenuto conto di quanto rappresentato in 1.4.

4.2.2. Dati costitutivi della pensione.

Il calcolo della pensione marittima segue i criteri comuni dell'A.G.O.. per quanto riguarda l'acquisizione dei dati generali (dati anagrafici e di pagamento) e dei dati relativi alle maggiorazioni per familiari a carico, all'assegno per gli ex combattenti e all'integrazione al minimo.

Le istruzioni impartite con il presente messaggio riflettono la specifica normativa della previdenza marinara, in ordine alla determinazione del diritto e della misura della pensione ai sensi dell'art.58 della legge n. 413 del 1984.

Tali istruzioni verranno quanto prima integrate da questa stessa direzione generale, servizio ead, per la parte tecnico-operativa concernente l'applicazione della procedura automatizzata di calcolo della pensione marittima.

a) tipo di pensione: viene attribuito in riferimento alla volontà espressa dall'interessato nella domanda di pensione ed è contraddistinto:

- dalle prime due cifre del numero di certificato di pensione:

91 = pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione anticipata degli iscritti alla gestione marittimi;

92 = pensione di inabilità alla navigazione;

93 = pensione indiretta o di reversibilità nella gestione marittimi;

- dal codice di natura pensione: (composto da un numero e da due lettere, come da prospetto riportato nell'allegato n. 7).

b) tipo di calcolo.

Le istruzioni tecnico-operative del servizio ead forniranno i criteri per l'attribuzione del tipo di calcolo secondo le vecchie o secondo le nuove norme da adottare a cura della S.A.P. come indicato nel precedente paragrafo 4.2.1.

c) elementi di calcolo.

Come è stato accennato, le S.A.P. devono accertare i servizi utili e la retribuzione pensionabile dai risul-

tati della fase di elaborazione automatizzata delle posizioni assicurative (vedi 4.1.3.) resta inteso, tuttavia, che gli elementi di calcolo di cui trattasi devono essere assunti e utilizzati in base alla vecchia o alla nuova normativa, a seconda del tipo di calcolo prescelto per l'attribuzione del trattamento provvisorio;

d) pensioni al personale navigante in ruolo delle ferrovie dello stato.

Come è noto, tali pensioni devono essere ripartite in quota di pertinenza del pensionato e quota da rimborsare all'azienda delle f.s.. La ripartizione va effettuata in riferimento all'importo della pensione corrispondente alla sola assicurazione marittima, in proporzione ai periodi di assicurazione svolti in ruolo organico (quota da rimborsare) e ai periodi di assicurazione non svolti in ruolo organico (quota da corrispondere al pensionato). Pertanto, le S.A.P. interessate dovranno localizzare presso gli uffici della sede il pagamento della pensioni in questione, al fine di poter operare la ripartizione di cui trattasi.

4.3. Liquidazione della pensione definitiva.

4.3.1. Costituzione in forma definitiva della posizione assicurativa.

Gli adempimenti concernenti la costituzione della posizione assicurativa definitiva vengono svolti, dopo la concessione della pensione provvisoria, secondo i criteri che seguono. Tali adempimenti possono riguardare - come è stato già accennato posizioni assicurative da utilizzare con la concessione di prestazioni non pensionistiche (cfr 1.3) ovvero per la liquidazione della pensione secondo le norme comuni (1.4.2.).

a) le S.A.P. , una volta liquidata la pensione provvisoria, (ovvero in fase di istruttoria della domanda di prestazioni non pensionistica), devono munirsi di tutti i documenti comprovanti i periodi di assicurazione (ved.3.4) e verificare la regolarità formale della documentazione stessa;

b) le S.A.P. devono aggiornare l'estratto di matricola mercantile integrandolo con eventuali dati desunti dal libretto di navigazione nella fase di confronto di cui al paragrafo 3.4.2. lettere "d" ed "e";

c) le S.A.P. devono trasmettere a questa direzione generale servizio pmt - rep.9, copia dei documenti assicurativi acquisiti agli atti, con eccezione del libretto di navigazione che deve essere restituito all'interessato a cura della sede, tramite la capitaneria di porto, dopo la ricezione della posizione assicurativa definitiva;

d) le S.A.P. devono trasmettere i documenti assicurativi di cui trattasi con lettera di accompagnamento sulla quale devono essere indicati:

- numero di posizione attribuito all'assicurato marittimi;

- numero della pensione provvisoria liquidata, codice natura e tipo di calcolo adottato;

- data della domanda di prestazione e decorrenza della pensione;

- periodi di assicurazione non documentati, da rilevare presso gli archivi del servizio pmt (come in 3.4.9);

e) il servizio pmt svolge gli adempimenti di propria competenza, periodi di assicurazione marittima e autorizza in procedura tp i periodi di assicurazione marittima e autorizza il servizio ead a trasmettere

alla S.A.P. competente la posizione marittima;

f) il servizio ead nei casi di pensione di cat.p.m. calcola la pensione complessiva secondo le vecchie norme sulla base dei dati elaborati, prima di trasferire la posizione alla S.A.P.;

g) il servizio ead mette a confronto la pensione calcolata con la pensione provvisoria, e pone in pagamento il trattamento più favorevole;

h) le S.A.P. ricevono la posizione assicurativa marittima costituita in via definitiva, con le modalità previste nel messaggio n.19.5.1986 del 18 novembre 1986;

i) le S.A.P. provvedono ad integrare la posizione già costituita nell'archivio locale, inserendo i dati definitivi trasmessi da questa direzione generale;

l) le S.A.P., utilizzando l'apposita procedura automatizzata ed inserendo nella procedura stessa il codice di diritto a pensione compatibile in base al prospetto allegato alla lettera n.139/varie del 13 gennaio 1987 (v. 2.1.1.), provvedono a determinare i dati definitivi di calcolo della pensione, secondo le vecchie norme e secondo le nuove norme, come previsto in 4.1.3.

4.3.2. Calcolo della pensione in forma definitiva.

Le S.A.P., utilizzando la procedura automatizzata di calcolo citata in 4.2.2., provvedono alla liquidazione definitiva della pensione marittima.

In particolare:

a) il calcolo della pensione complessiva secondo le vecchie norme viene operato, come è detto in 4.3.1., direttamente dal servizio ead con procedura automatizzata. Pertanto, le S.A.P. devono provvedere, se ne ricorrono le condizioni, ad attivare la procedura del c.i. 50p per l'attribuzione della quota esclusiva corrispondente ad attività non marittima;

b) il calcolo secondo le nuove norme viene attivato direttamente dalle S.A.P. con la procedura di riliquidazione delle pensioni in applicazione della legge n. 413 del 1984, in base:

- alle settimane di assicurazione per solo lavoro marittimo, quando l'interessato non ha maturato il diritto a pensione secondo le norme comuni;

- alle settimane di assicurazione per lavoro marittimo e non marittimo, quando l'interessato ha maturato il diritto a pensione anche secondo le norme comuni;

- alla retribuzione pensionabile determinata, secondo le norme dell'A.G.O., sulla base dei periodi di assicurazione che vengono utilizzati nella pensione.

4.3.3 Ricostituzione della pensione.

È noto che le pensioni marittime sono frequentemente soggette a procedura di riesame e di ricostituzione, per effetto dell'integrazione dei servizi utili (periodi di assicurazione non documentati in fase di prima liquidazione) o di rettifica dei dati concernenti il tipo di nave o di navigazione e la qualifica di bordo.

In tali casi le S.A.P. devono provvedere direttamente alla variazione della posizione assicurativa e alla successiva ricostituzione della pensione secondo le istruzioni tecniche che verranno successivamente impartite.

Resta inteso che, ove ne ricorra l'opportunità, la nuova documentazione deve essere inviata, per gli adempimenti previsti in 4.3.1., al servizio pmt.

PARTE QUINTA

Istruzioni per il decentramento alle S.A.P. degli adempimenti relativi alla liquidazione delle pensioni spettanti al personale di r.o., già iscritto alla gestione speciale della soppressa cassa nazionale previdenza marinara. Al progetto di decentramento alle S.A.P. degli adempimenti connessi alla liquidazione, in via provvisoria e definitiva, delle pensioni spettanti ai lavoratori marittimi è interessato anche il personale in ruolo organico, dipendente dalla società di navigazione di preminente interesse nazionale (società pin), appartenenti ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante (s.m.n.).

Tale personale, come è noto, era iscritto alla "gestione speciale" della soppressa cnpm anteriormente alla legge 26 luglio 1984 n. 413 e poteva fruire di una normativa pensionistica particolare e distinta da quella dell'A.G.O., in relazione alla natura di fondo integrativo assunta dalla stessa gestione con la legge n. 658/1967, nell'ambito della stessa c.n.p.m.

5.1. Premessa

5.1.1. In merito all'operazione di decentramento cui si è fatto cenno, si ritiene opportuno premettere le seguenti informazioni.

5.1.1.1. Il personale anzidetto rientra nella categoria dei lavoratori marittimi, contemplati dalla legge di riforma n. 413/1984 (v. art. 4, lett.i).

Pertanto, allo stesso personale si applica la disposizione di cui all'art.58 della legge 413, al fine di garantirgli il trattamento pensionistico più favorevole, risultante dal confronto tra la pensione spettante a norma della stessa legge e quella calcolata secondo la normativa preesistente di gestione speciale.

Per effetto della citata norma, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge 413, e cioè fino al 31 agosto 1989, l'Istituto è tenuto a liquidare, in favore del personale di cui trattasi, le prestazioni pensionistiche sulla base dei requisiti stabiliti, rispettivamente, dalla vecchia e dalla nuova normativa.

5.1.1.2. Ai fini pensionistici, riguardanti sia la vecchia che la nuova normativa, dovranno essere tenute nel debito conto alcune disposizioni particolari, riferite al personale di stato maggiore navigante, pur facendo esso parte, insieme a quello amministrativo, del personale di ruolo, dipendente dalle predette società pin.

5.1.1.3. Diversamente da quanto previsto per le prestazioni a favore degli ex iscritti alla gestione marittimi (v. messaggi n.07832 del 6 luglio 1987 n.r 08026, 08203, 08590 del 7 luglio 1987 e n.08920 dell'8 luglio 1987), la procedura di liquidazione dei trattamenti, spettanti agli ex iscritti alla gestione speciale, non si avvale di programma automatizzato per la costituzione della posizione assicurativa e per la determinazione della retribuzione pensionabile. Tali operazioni sono tuttora effettuati con sistemi tradizionali, del reparto 8 del servizio p.m.t. di questa direzione generale.

Si fa presente, a tale riguardo, che presso il reparto anzidetto sono esistenti le posizioni assicurative degli iscritti in parola, aggiornate al 31 dicembre 1979, in quanto, per i periodi di lavoro successivi a tale data, la contribuzione è stata versata dalle

società pin, presso le competenti sedi dell'Istituto.

5.2. Caratteristiche del decentramento.

5.2.1. Tenuto conto di quanto precisato in "premessas", l'operazione di decentramento dell'istruttoria e della liquidazione delle prestazioni spettanti agli ex iscritti alla gestione speciale avrà le seguenti caratteristiche.

5.2.1.1. A decorrere dal 1 luglio 1987, le domande di pensione, riguardante il personale di che trattasi, devono pervenire alle S.A.P. competenti per territorio, in relazione alla residenza del lavoratore interessato; sono escluse le domande di pensione di reversibilità, relative a pensioni dirette, già liquidate da questa direzione generale.

5.2.1.2. L'istruttoria di ciascuna domanda è finalizzata alla liquidazione di una pensione - in forma provvisoria - secondo le nuove norme previste dalla citata legge di riforma 413/84.

5.2.1.3. Successivamente, a cura di questa direzione generale - servizio pmt - reparto 8 - sarà provveduto alla liquidazione del trattamento spettante, operando il raffronto tra vecchia e nuova normativa per la corresponsione del trattamento più favorevole, di cui all'art. 58 sopracitato.

5.2.1.4. Per effetto della legge 5 dicembre 1986 n. 856 è stato disposto il pensionamento anticipato del personale dipendente dalle società di preminente interesse nazionale, ritenuto esuberante dalla stessa legge. Al riguardo, occorre precisare che la normativa anzidetta riguarda sia il personale in ruolo organico, appartenente ai servizi amministrativi e di stato maggiore navigante, sia il personale marittimo non in ruolo organico.

Conseguentemente, al personale in ruolo organico si applicano le istruzioni di cui al presente messaggio, mentre al personale navigante non di ruolo si applicano le disposizioni di cui ai messaggi riguardanti gli ex iscritti alla gestione marittimi.

In particolare, per gli ex iscritti alla gestione speciale, che si saranno avvalsi della legge n. 856, ciascuna S.A.P. dovrà istituire e liquidare la pensione provvisoria e, nei modi che saranno successivamente illustrati, calcolare l'aumento convenzionale di anzianità assicurativa, di cui all'art. 3 della stessa legge 856.

In proposito, si ritiene opportuno chiarire che il predetto aumento verrà esteso anche ai fini della liquidazione della pensione secondo le norme della gestione speciale.

Tale beneficio, tuttavia, sarà limitato al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro ed il 31 agosto 1989, in quanto il raffronto tra trattamenti pensionistici per l'attribuzione dell'importo più favorevole cesserà definitivamente alla predetta data del 31 agosto 1989, secondo quando dispone il più volte citato art.58 della legge n. 413.

5.3. Disposizioni operative.

5.3.1. Come si è detto, a partire dal 1 luglio 1987, le domande di pensione debbono essere presentate dagli ex iscritti alla gestione speciale o dai loro aventi causa, con le esclusioni di cui al 2.1.1., alle S.A.P. competenti per territorio.

Pertanto, le domande di pensione, che fossero state o saranno presentate a questa direzione generale, verranno trasmesse alle predette S.A.P.

5.3.2. Ricevuta la domanda, ciascuna S.A.P. prov-

vede ad istituirla al fine di accertare innanzi tutto la sussistenza del diritto a pensione ai sensi della legge 413.

In relazione a quanto disposto dal più volte citato art. 58 della stessa legge, la verifica del diritto a pensione deve essere effettuata anche secondo le norme preesistenti dalla gestione speciale.

Tale verifica si rende necessaria non solo al fine di determinare il trattamento più favorevole spettante all'interessato, ma anche per attribuire al trattamento da liquidare la categoria di pensione di pertinenza.

Si possono, infatti, verificare le ipotesi di cui ai punti che seguono.

5.3.2.1. L'interessato non consegue un trattamento secondo le vecchie norme, ma soltanto in base alla normativa della legge 413: la prestazione dovrà essere contraddistinta da numerazione e sigla previste dalle disposizioni dall'assicurazione obbligatoria comune.

5.3.2.2. L'interessato consegue diritto a pensione anche secondo la vecchia normativa: la pensione spettante dovrà essere contraddistinta da numerazione e sigla delle pensioni marittime (v. messaggio n. 07832 del 6 luglio 1987, par.1.2.).

5.3.2.3. L'interessato non consegue diritto a pensione ai sensi della legge 413 ma soltanto in base alla vecchia normativa (v. successivo punto 3.4.): la prestazione verrà liquidata - in via provvisoria - nella misura pari al trattamento minimo, con le modalità di cui al precedente 3.2.2..

5.3.3. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pensione e della verifica del diritto la S.A.P. deve richiedere subito al reparto 8 del servizio pmt di questa direzione generale, utilizzando gli strumenti automatizzati a disposizione, i dati contributivi esistenti, in favore dell'interessato, presso l'archivio degli ex iscritti alla gestione speciale, come precisato nel precedente paragrafo 1.1.3. la richiesta non potrà ovviamente che riguardare i periodi assicurativi anteriori al 1 gennaio 1980 e dovrà contenere le complete generalità ed il ruolo organico di appartenenza (amministrativo o di s.m.n.) dell'interessato, nonché l'indicazione della società pin, datrice di lavoro.

5.3.4. Nella risposta, il reparto 8 anzidetto comunicherà, con il prospetto dei dati assicurativi in suo possesso, se l'interessato abbia maturato o meno i requisiti per il diritto a pensione secondo la vecchia normativa.

5.3.4.1. Costituita la posizione assicurativa con l'acquisizione delle contribuzioni obbligatorie e figurative, indicate nella domanda di pensione, ed accertato il possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti per il pensionamento secondo la legge 413, la S.A.P. determinerà la retribuzione pensionabile sulla base dei documenti agli atti, e quindi l'importo della pensione spettante in favore del richiedente, procedendo poi alle operazioni di pagamento del trattamento pensionistico dovuto.

5.3.5.2. Liquidato il trattamento secondo le predette disposizioni, la S.A.P. trasmetterà a questa direzione generale - servizio pmt - reparto 8 - copia dei documenti assicurativi acquisiti agli atti, esclusi ovviamente quelli inviati dal reparto stesso, come detto al precedente paragrafo 3.4.

La predetta documentazione dovrà essere inviata con lettera di accompagnamento, nella quale vengono indicati:

- numero di posizione attribuito all'assicurato di cui trattasi;
- numero e categoria di pensione liquidata;
- data di presentazione della domanda e decorrenza della pensione;
- periodi di navigazione (per navigazione estera, per servizi cemm, ecc.), per i quali esistono archivi presso il servizio pmt (cfr.paragrafo 2.4.7 del messaggio n.08590 del 7 luglio 1987).

5.3.6.1. il servizio pmt, sulla base della documentazione trasmessa dalla S.A.P. nonché di quella eventualmente esistente agli atti, provvederà alla costituzione definitiva della posizione assicurativa presso la gestione speciale e presso l'A.G.O., comunicando alla S.A.P. competente eventuali variazioni della posizione precedentemente inviata (v. paragrafo 5.3.4 che precede).

5.3.6.2. I reparti 8 e 9. del servizio anzidetto - ognuno per la parte di rispettiva competenza- cureranno gli adempimenti necessari per la liquidazione della prestazione secondo la vecchia normativa.

5.3.6.3. Tale ultimo trattamento viene infine acquisito in procedura automatizzata, presso il servizio ead, ai fini del confronto con la pensione già liquidata dalla S.A.P. di competenza.

5.3.6.4. Affinché il predetto servizio pmt possa svolgere gli adempimenti di cui ai paragrafi 5.3.6.1. e 5.3.6.2. che precedono, è necessario che la S.A.P. competente - in sede di prima istruttoria della domanda di pensione - provveda a trasmettere subito alla società presso cui prestava servizio l'interessato il mod. c.i. 26/c, se trattasi di personale amministrativo, ovvero il mod. c.i. 27/c, se trattasi di personale s.m.n.

Il modello acquisito dalla S.A.P. competente, dovrà essere inviato al servizio pmt di questa direzione generale, unitamente a quanto indicato al precedente paragrafo 5.3.5.2.

Trasmettono, ai fini indicati, copia dei predetti modelli, che le S.A.P. riprodurranno in loco per le anzidette necessità (all.8 e 9).

5.4. Accertamento del diritto a pensione secondo la legge 413/1984.

5.4.1. Agli ex iscritti alla gestione speciale spettano, ai sensi della legge 413, le stesse prestazioni pensionistiche, previste per la generalità dei lavoratori assicurati con le norme comuni.

5.4.2. Ai fini predetti, la costituzione della posizione assicurativa va effettuata tenendo conto dei periodi di assicurazione appresso indicati:

- periodi di effettiva iscrizione alla gestione speciale, ai sensi dell'art. 4, lettera *l*), della legge 413;
- periodi di maggiorazione, di cui all'art. 26 della citata legge (30% del periodo 1 settembre 1967/31 dicembre 1979), tale maggiorazione, che verrà determinata da questa direzione generale è calcolata sui periodi di effettiva prestazione di lavoro o di effettiva contribuzione volontaria, con esclusione quindi dei periodi di assenza dal servizio per malattia, per gravidanza e puerperio, per aspettativa personale, per sciopero, ecc. la maggiorazione stessa è utile per la liquidazione di tutte le prestazioni dovute dall'A.G.O. (v. messaggio n.11991 del 15 luglio

1985);

- periodi di navigazione compiuta dagli interessati precedentemente all'iscrizione alla gestione speciale, che non abbiano dato luogo a riscatti e riconoscimenti presso la stessa gestione. Tali periodi vanno utilizzati come previsto dagli artt. 24 e 25 della legge 413 (v. messaggio n.1991 e seguenti del 15/16 luglio 1985);

- periodi di contribuzione obbligatoria e figurativa (lavoro non marittimo, servizio militare, disoccupazione, malattia, ecc.), accreditati o valutabili in regime di A.G.O..

5.4.3. In merito alla valutazione, ai sensi dell'art 27 della legge 413, dei periodi di navigazione che furono a suo tempo oggetto di riscatto o riconoscimento in base alla normativa preesistente, si fa riserva di successive istruzioni.

Nel frattempo, le S.A.P. considereranno utili, agli effetti della pensione ex legge 413, la contribuzione versata in regime comune, nei limiti temporali della originaria navigazione svolta.

Dal contesto della circolare in ordine alle istruzioni per il decentramento alle S.A.P. degli adempimenti relativi alla liquidazione delle pensioni marittime, risulta che gran parte delle informazioni si riferiscono al sistema di calcolo secondo le vecchie norme, pertanto, si fa riserva di aggiornare le istruzioni stesse allo scadere del periodo transitorio previsto dall'art.58 della legge 413 del 1984 (31 ottobre 1989), per stralciare tutti i criteri particolari concernenti il calcolo delle pensioni marittime secondo le vecchie norme.

Con messaggio a parte verrà data notizia dell'istituzione di appositi poli di informazione dislocati presso alcune sedi ai quali le S.A.P. - secondo il programma che in seguito sarà reso noto - potranno far capo per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla liquidazione delle pensioni di cui trattasi.

Il direttore generale
 Fassari

- (1) v. "atti ufficiali" 1986, pag.1504
- (2) v. "atti ufficiali" 1984, pag.2548
- (3) v."atti ufficiali" 1979, pag.340
- (4) v. "atti ufficiali" 1984, pag.1787
- (5) v. "atti ufficiali" 1973, pag.569
- (6) v. "atti ufficiali" 1978, pag.365
- (7) v. "atti ufficiali", 1973 pag.1848
- (8) v. "atti ufficiali", 1976, pag.366
- (9) v. "atti ufficiali" 1977, pag.442

ALLEGATO 1

Istituto nazionale della previdenza sociale

sede.....
 oggetto
 marittimo
 matricola n.
 indirizzo:
 alla capitaneria di porto di.....
 all. vari e, p.c. al

Il marittimo indicato in oggetto, iscritto nelle matricole della gente di mare di codesta capitaneria di porto, ha presentato domanda di pensione per inabilità alla navigazione ai sensi della legge n. 413 del 26 luglio 1984, in data allegando alla domanda stessa il certificato medico di parte ed il libretto di navigazione.

Poiché l'art. 32 della citata legge dispone che l'accertamento della inidoneità alla navigazione dei marittimi sia effettuato dalle competenti commissioni mediche previste dagli artt.4 e 5 del r.D.Lgs. n.1773 del 14 dicembre 1933,

si prega di far sottoporre il marittimo alla visita medica della commissione medica permanente di 1 grado presso codesta capitaneria.

All'uopo si trasmette copia della documentazione sanitaria inviata dal marittimo a corredo della domanda di pensione. In caso di accoglimento della richiesta dell'interessato, si prega di rappresentare alla commissione medica la necessità di dichiarare la data di decorrenza dello stato di inabilità permanente alla navigazione, qualora tale data non coincida con quella di presentazione del certificato medico di parte.

Si resta in attesa di conoscere le decisioni che saranno adottate dalla predetta commissione medica, tenendo presente che le domande di prestazioni devono essere definite entro 120 giorni dalla presentazione.

Il dirigente il reparto

ALLEGATO 2

Istituto nazionale della previdenza sociale

sede.....

oggetto

marittimo:

matricola merc.n.

al ministero della marina mercantile.....

Roma

all.1

raccomandata

Si trasmette, per il successivo inoltro alla commissione centrale medica, il ricorso di questo Istituto avverso il provvedimento di inidoneità alla navigazione pronunciato dalla commissione medica permanente di 1° grado, riunita presso la capitaneria di porto di..... nei confronti del marittimo citato in oggetto, nella seduta del di cui al verbale pervenuto in data.....

Il dirigente il reparto

ALLEGATO 3

Istituto nazionale della previdenza sociale

sede di.....

oggetto

marittimo

matricola merc.n.

alla commissione centrale medica

c/o ministero della marina mercantile

Roma

raccomandata

Il marittimo indicato in oggetto è stato dichiarato permanentemente inidoneo alla navigazione dalla commissione medica permanente riunita presso la capitaneria di porto diin data avverso tale provvedimento, si ricorre a codesta c.c.m. in quanto Il verbale relativo al marittimo citato in oggetto è pervenuto a questo Istituto in data.....

il dirigente il reparto

allegati 4/1 4/2 4/3 4/4 (omissis)

all.4/5

codici di tabella retributiva

gm 13 01 01 80 30 06 80

gm 14 01 07 80 30 12 80

gm 15 01 01 81 30 06 81

gm 16 01 07 81 30 08 81

gm 17 01 09 81 30 12 81

gm 18 01 01 82 30 04 82

gm 19 01 05 82 30 08 82

gm 20 01 09 82 30 12 82

gm 21 01 01 83 30 03 83

gm 22 01 04 83 30 06 83

gm 23 01 07 83 30 09 83

gm 24 01 10 83 30 12 83

gm 25 01 01 84 30 04 84

gm 26 01 05 84 31 07 84

gm 27 01 08 84 31 10 84

gm 28 01 11 84 31 12 84

gm 29 01 01 85 31 01 85

gm 30 01 02 85 30 04 85

gm 31 01 05 85 31 07 85

gm 32 01 08 85 31 10 85

gm 33 01 11 85 31 12 85

gm 34 01 01 86 30 04 86

gm 35 01 05 86 30 10 86

gm 36 01 11 86 31 12 86

gm 37 01 01 87 30 04 87

ALLEGATO 5

Istituto nazionale della previdenza sociale mod ip 305

sede..... risposta alla lettera del..... n.

rep.....

reparto..... oggetto

n..... matr.merc.

alla capitaneria di porto di.....

e, p.c. al

Al fine di consentire a questa sede lo svolgimento degli accertamenti necessari per verificare l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi in regime di attività marittima - ai sensi dell'art.8 legge 27/1973 e art. 4 legge 413/84 - in relazione ai periodi di navigazione svolti dal nominato in oggetto su navi munite di licenza, si prega codesta capitaneria di far conoscere - con ogni possibile sollecitudine - quale autorità marittima ha rilasciato le licenze di cui erano munite le seguenti unità per i sottoelencati periodi:

.....

.....

.....

.....

.....

Il marittimo, cui la presente è diretta per opportuna conoscenza, è pregato di fornire, ove necessario, direttamente alla capitaneria di porto, ogni notizia utile all'individuazione dell'armatore delle navi predette.

Il dirigente il reparto

ALLEGATO 6

Istituto nazionale della previdenza sociale

sede.....

riposta alla lettera del.....n.....

reparto..... reparto

n. oggetto

marittimo.....

nato il.....

alla S.A.P. dell'INPS

reparto contributi.....

all.mod.ci 123/p e, p.c.

Per la definizione della domanda di prestazioni, avanzata dall'assicurato citato in oggetto, è necessario che codesta sede accerti e faccia conoscere, ai sensi della circolare n.13/0093 pm/71 del 27 febbraio 1978, punto 11, se e per quali periodi risultino versati, in favore dell'interessato, i contributi assicurativi marittimi relativi ai periodi di navigazione svolti su "navi minori" e risultanti dal modello allegato, confermando in particolare, i dati che identificano il natante, la qualifica rivestita a bordo dal marittimo e le date iniziali e finali dei periodi d'imbarco.

Di quanto sopra dovrà essere fornita conferma sul modello ci 123/p.

Per i periodi di navigazione non coperti di contribuzione codesta sede dovrà esperire con la massima urgenza le previste azioni di recupero e darne immediata comunicazione alla scrivente, presso la quale è in corso la domanda di prestazione del nominato in oggetto.

Nel caso in cui sia stato demandato agli uffici della direzione generale, servizio pmt, rep. il recupero esattoriale dei contributi, dovrà essere interessata la direzione generale stessa circa l'esito del recupero.

Si resta in attesa di urgente riscontro e si raccomanda che sul mod. ci 123/p siano attestati esclusivamente i periodi coperti di assicurazione marittima (contributi versati ai sensi dell'art.8 della legge 22.2.73 n. 27 e art. 4 della legge n. 413/84).

Il dirigente il reparto

ALLEGATO 6/bis
(omissis)

ALLEGATO 7

prospetto dei codici natura pensioni codice numerico
cod 1 = pensione anticipata (per numero di certificato 91) o pensione privilegiata (per numero di certificato 92, 93, 95, 96);
cod 2 = pensione anticipata e privilegiata, il cui titolare beneficia di altre pensioni;
cod 3 = pensione di anzianità (numeri di certificato 91 e 94);
cod 4 = pensione di anzianità, il cui titolare beneficia di altra pensione;
cod 6 = pensione diversa da quelle sopra specificate, il cui titolare beneficia di altra pensione.
1 codice letterale
cod p = pensione di reversibilità liquidata per il solo pro-quota dovuto ad alcuni degli aventi diritto (presenza componenti esclusi);
cod x = pensione non integrabile al trattamento minimo
cod c = pensione integrabile al titolare beneficiario di altra pensione.
2 codice letterale
cod s = pensione liquidata a dipendente, in attività di servizio dello stato, di ente locale o di altro ente pubblico;
cod k = pensione senza diritto a quota a carico del fondo sociale;
cod z = pensione per la quale ricorrono le condizioni s + k;

ALLEGATI 8 e 9
vedasi supporto cartaceo

indice

parte I - prestazioni spettanti ai lavoratori:
marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara 2382

1.1. - premessa..... 2382

1.2. - prestazioni riguardanti i lavoratori marittimi, competenze delle S.A.P. 2383

1.3. - prestazioni assicurative 2384

1.4. - prestazioni pensionistiche 2384

parte II - accertamento del diritto a pensione dei lavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara, 2388

2.1. - requisiti assicurativi per il diritto a pensione 2388

2.2. - accertamento dell'inabilità alla navigazione 2390

2.3 - accertamento della causa di servizio 2392

2.4. - decorrenza della pensione 2392

parte III - costituzione della posizione assicurativa dei lavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara 2395

3.1. - modalità di costituzione della posizione assicurativa 2395

3.2. - periodi di assicurazione marittima 2395

3.3. - periodi assicurativi per lavoro a terra utili a pensione 2397

3.4. - documenti costitutivi della posizione a assicurativa marittima 2397

parte IV - acquisizione della posizione assicurativa
In procedura tp e liquidazione della pensione dei lavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara 2402

4.1. - codifica e acquisizione in procedura tp dei periodi di assicurazione 2402

4.2 - liquidazione della pensione provvisoria 2405

4.3. - liquidazione della pensione definitiva 2406

parte V - istruzioni per il decentramento alle S.A.P. degli adempimenti relativi alla liquidazione delle pensioni spettanti al personale di r.o., già iscritto alla gestione speciale della soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara 2409

5.1. - premessa 2409

5.2. - caratteristiche del decentramento 2410

5.3. - disposizione operative

5.4. - accertamento del diritto a pensione secondo la legge 413/1984 2